



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici per attività in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, volontariato, sport e tempo libero.

(art. 12 legge 7/8/1990, n. 241)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e ogni altro vantaggio economico disposto dall'Amministrazione comunale di Tramatzza nei confronti di società, associazioni, comitati e altre forme associative (di presso per brevità indicate anche come "associazione") aventi sede nel comune di Tramatzza, persone singole residenti a Tramatzza per attività in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, volontariato, ricreativo e sportivo.

Eventuali richieste di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e altri vantaggi economici provenienti da soggetti aventi sede in altri Comuni, verranno valutati caso per caso dalla Giunta Comunale, che esprimerà, con apposito atto deliberativo, il proprio parere in merito alla concessione e quantificherà la somma da assegnare, nell'ambito della disponibilità di bilancio.

Art.2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi i soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che hanno sede legale e/o operativa nel Comune di Tramatzza o comunque, i soggetti pubblici o privati a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono stabilmente, tramite la loro sezione, attività in ambito comunale.

In particolare, i soggetti beneficiari possono essere i seguenti:

- a) Enti, associazioni non riconosciute e comitati spontanei aventi sede e operanti nel territorio comunale, che svolgono attività o intraprendono iniziative a beneficio della Comunità di Tramatzza;
- b) Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- c) Enti di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) Enti ecclesiastici e religiosi.
- e) Organizzazioni non governative di cui alla Legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- f) Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- g) Associazioni riconosciute, fondazioni, enti pubblici o privati, per le attività gestite a beneficio della comunità di Tramatzza;
- h) Associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;
- i) Comitati di cui all'art. 39 del codice civile
- j) Confraternite di cui all'art. 16, comma 1 lettera b della legge n. 222 del 20.05.1985.
- l) Associazioni sportive

Capo I

Contributi e benefici economici per attività in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico

Art.3 Contributi Ordinari

Ai fini del presente regolamento, si intendono quali contributi ordinari i contributi finalizzati all'attività ordinaria o ricorrente per il funzionamento di società, associazioni, comitati e altre forme associative che operano in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo e che esercitano per statuto la loro attività senza fine di lucro aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Tramatzza.

La concessione di contributi ordinari è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente.

Il legale rappresentante della società, associazione, comitato o altro soggetto deve far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo, debitamente approvato relativo all'esercizio precedente, copia del bilancio preventivo a pareggio dell'esercizio a cui si riferisce il contributo richiesto, relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, relazione sull'attività da svolgersi nell'anno di riferimento, elenco dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).

In caso di associazioni, società o altri soggetti di nuova costituzione, il legale rappresentante dovrà presentare copia del bilancio preventivo a pareggio dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto, relazione sull'attività da svolgersi nell'anno di riferimento, elenco sei soci alla data di presentazione della domanda. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).

Art.4 Contributi Straordinari

I contributi straordinari sono concessi per il sostegno a singole manifestazioni, eventi, iniziative eccezionali e comunque non comprese nell'attività ordinaria del soggetto in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo.

Il soggetto richiedente deve accompagnare la richiesta di contributo con una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa contenente il programma dettagliato della stessa, la previsione delle entrate e delle spese a pareggio nelle quali siano evidenziati eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati. I soli soggetti a base associativa dovranno presentare anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove non sia già depositato agli atti del Comune).

Il totale delle entrate non potrà superare il totale delle spese previste: in caso contrario l'Amministrazione modulerà il contributo sino alla concorrenza.

La concessione del beneficio comporta l'onere, a carico dei beneficiari, di far risultare nei manifesti, pubblicazioni, comunicati radiofonici, spot televisivi e annunci su internet, con i quali effettuano promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune di Tramatzà: a tal fine l'amministrazione autorizza i beneficiari all'utilizzo dello stemma comunale.

Art. 5 Contributi ai comitati spontanei

Ai fini della concessione dei contributi per eventi e manifestazioni organizzate dai comitati costituiti spontaneamente dai cittadini di Tramatzà sarà necessario che all'istanza di contributo venga allegata una comunicazione sottoscritta dal presidente e recante le seguenti informazioni:

- Denominazione del comitato
- Modello di registrazione/attribuzione codice fiscale
- Durata e scopo delle attività del comitato

All'istanza dovrà inoltre essere allegato l'atto costitutivo, una relazione descrittiva della manifestazione o iniziativa contenente il programma dettagliato della stessa, la previsione delle entrate e delle spese a pareggio nelle quali siano evidenziati eventuali contributi concessi da altri soggetti pubblici o privati.

La concessione del contributo è relativa al finanziamento di eventi laici e/o religiosi di tipo identitario.

Art.6 Presentazione delle richieste

Ai fini della concessione del contributo legali rappresentanti degli Enti, Associazioni, Comitati, ed i soggetti privati interessati ai contributi di cui all'art. 2 debbono presentare apposita motivata richiesta al Comune, nel periodo indicato nell'apposito avviso.

Per la concessione dei contributi ordinari è richiesta l'iscrizione albo comunale delle associazioni;

Il responsabile del Servizio Competente rende noto con apposito avviso, affisso all'albo e nei luoghi pubblici e pubblicato nel sito internet del Comune, il contenuto, le modalità ed il termine di presentazione, i criteri di valutazione delle richieste.

Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione, salvo quanto disposto dal successivo art.11.

Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da Enti, Associazioni, Comitati e soggetti privati che al momento della presentazione dell'istanza non siano in regola con il pagamento di somme dovute per l'utilizzo di beni o strutture comunali o che, comunque, siano titolari di situazioni debitorie pendenti scadute nei confronti del Comune di Tramatzà.

Art.7 Contenuto delle richieste

- 1) La richiesta di contributo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, Associazione, Comitato o dal soggetto privato, deve contenere:
 - a. il beneficiario del contributo (dati anagrafici e fiscali);
 - b. la dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma dell'art.28 del DPR 600/73;
 - c. l'eventuale richiesta di locali, beni e attrezzature di proprietà comunale (per contributi straordinari);
 - d. la rilevanza delle attività o delle iniziative nell'ambito comunale, regionale, nazionale o internazionale;
 - e. i tempi ed i modi di svolgimento;
 - f. i destinatari dell'attività o dell'iniziativa;
 - g. la dichiarazione in ordine a richieste di contributi per le stesse finalità avanzate da altri Enti Pubblici (da specificare);

- 2) Alla richiesta devono essere allegati:
 - a. per i contributi ordinari: la documentazione elencata all'art.3, comma 3;
 - b. per i contributi straordinari: la documentazione elencata all'art.4, comma 2.

Art.8 Concessione dei contributi ordinari e criteri di ripartizione

- 1) La giunta comunale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio per i contributi, stabilisce annualmente la somma da destinare a contributi ordinari e contributi straordinari

- 2) L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del servizio competente, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative;
- 3) La concessione dei contributi ordinari avverrà sulla base di una graduatoria, formulata dal servizio competente, che terrà conto dei seguenti criteri:
- numero dei soci;
 - numero delle attività effettuate l'anno precedente;
 - numero delle attività programmate nell'anno di riferimento;
 - ammontare delle spese sostenute nell'anno precedente, corredate da documentazione giustificativa. Non sono considerate le spese di ospitalità (rinfreschi, pasti ecc.) se non strettamente correlati alle iniziative: tali spese rimarranno a totale carico dei richiedenti, senza oneri per il Comune.
- 1) La somma da destinare a contributi ordinari viene così ripartita
- Il 30% in parti uguali per spese generali;
 - Il 30% in base alle spese sostenute nell'anno precedente;
 - Il 20% in base al numero di attività realizzate in collaborazione col comune
 - Il 20% in base al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente (o, per le società o associazioni di nuova costituzione, in base al numero dei soci al momento della richiesta).

Art.9

Liquidazione contributi ordinari

- 1) La liquidazione dei contributi ordinari in capo del beneficiario viene eseguita con determinazione responsabile del servizio competente, secondo il seguente criterio:
- 1) erogazione in acconto del 40% del contributo assegnato su richiesta adeguatamente motivata;
- 2) saldo a consuntivo su presentazione di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto e apposita documentazione giustificativa.
- 2) La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le seconde si dimostrano superiori alle prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

Art.10

Concessione del patrocinio del Comune

- 1) Il Comune può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni varie aventi lo scopo di promozione e sviluppo in campo sociale, culturale, scientifico, artistico, turistico, economico, ricreativo o sportivo a condizione che la iniziativa sia coerente con i programmi formulati e le finalità perseguite dall'amministrazione e che non persegue fini di lucro.
- 2) Qualora la istanza di patrocinio comporti la erogazione di un contributo, troverà applicazione la disciplina contenuta nei precedenti articoli.
- 3) Nel caso in cui il promotore della iniziativa richiede la concessione di un contributo in danaro sulla motivata istanza di patrocinio provvederà la Giunta Comunale che esprimerà anche il parere in merito alla concessione gratuita dell'utilizzo dei beni appartenenti al patrimonio o al demanio dell'Ente richiesti dal promotore.
- 4) La concessione del patrocinio comporta l'onere a carico dei beneficiari di far risultare nei manifesti, pubblicazioni, comunicati radiofonici, spot televisivi e annunci su internet, con i quali effettuano la promozione delle manifestazioni e delle iniziative, che le stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune di Tramatzà: a tal fine l'amministrazione autorizza i beneficiari all'utilizzo dello stemma comunale.

Art.11
Concessione e liquidazione dei contributi straordinari

- 1) Per le iniziative e manifestazioni di cui all'art.4 del presente regolamento, il legale rappresentante o il soggetto interessato può presentare richiesta di contributo con le modalità indicate all'art.4.
- 2) Le richieste di contributo devono pervenire al Comune almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima dello svolgimento della manifestazione o iniziativa.
- 3) La concessione dei contributi straordinari è valutata caso per caso dalla Giunta comunale, in relazione alle finalità, ai destinatari e alla rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa. La Giunta quantificherà la somma da assegnare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
- 4) Il responsabile del servizio competente procederà alla liquidazione dell'intero contributo concesso a saldo, dietro presentazione di una dettagliata relazione sull'iniziativa svolta corredata da rendiconto e apposita documentazione giustificativa.
- 5) La relazione ed il rendiconto sono firmati, sotto responsabilità, dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. Il contributo concesso non può mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le seconde si dimostrano superiori alle prime. Il contributo non può mai determinare utili per il beneficiario.

Art. 12.
Utilizzo di spazi comunali

Ai fini della liquidazione del contributo per eventi e manifestazioni, siano esse ordinarie che straordinarie, che si siano svolte in spazi pubblici, il rappresentante legale dell'associazione o del comitato organizzatore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di aver provveduto al riordino degli spazi utilizzati.

Sarà cura del Comune effettuare un sopralluogo volto a verificare la veridicità di quanto dichiarato e a predisporre gli atti opportuni a dare all'organizzatore le direttive opportune ai fini del ripristino dello stato dei luoghi

Capo II
Contributi e benefici economici per attività in campo sportivo

Art.13

Requisiti di partecipazione e presentazione delle richieste delle associazioni operanti nel campo dello sport

- 1) Le associazioni sportive, ai fini della concessione del contributo, dovranno presentare istanza al Comune a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico;
- 2) Per la concessione dei contributi ordinari è richiesta l'iscrizione albo comunale delle associazioni;
- 3) Possono concorrere all'assegnazione dei fondi tutte le Società sportive a carattere dilettantistico regolarmente costituite, che siano affiliate al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto e che nell'anno precedente quello nel quale il contributo viene assegnato, abbiano svolto attività sportiva nel Comune di Tramatzà.
- 4) Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da associazioni che non risultino in regola con il pagamento di somme dovute per l'utilizzo di impianti sportivi comunali o altre strutture comunali in uso o che, comunque, siano titolari di situazioni debitorie pendenti scadute nei confronti del Comune di Tramatzà.

Articolo 14

Criteri di ripartizione delle somme stanziati in bilancio

Le risorse stanziati in bilancio verranno ripartite come di seguito specificato:

- il 20% verrà ripartito in parti uguali tra tutte le Società aventi diritto al contributo a titolo di rimborso forfetario per spese generali (segreteria, telefono, benzina ecc.)
 - il 50% verrà assegnato sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente, documentata attraverso presentazione di fatture. Non saranno prese in considerazione le spese che riguardino pranzi, rinfreschi, coppe, targhe e spese di rappresentanza in genere;
 - l'altro 30% verrà assegnato sulla base del numero di atleti regolarmente tesserati al CONI o ad altro Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto, proporzionalmente al punteggio ottenuto da ciascun richiedente sulla base del seguente criterio:
 - atleti tesserati fino ai 18 anni: 1 punto per atleta;
 - atleti tesserati con disabilità: 1 punto per atleta;
 - atleti tesserati dai 19 a 30 anni: punti 0,50 per atleta;
 - atleti tesserati oltre i 30 anni: punti 0,25 per atleta;
 - meriti sportivi nazionali o regionali (passaggi di categoria etc.) massimo punti 1
- “Il contributo complessivo, in ogni caso, non potrà essere superiore alle spese approvate. L'eventuale differenza non liquidabile tra la somma risultante dal suddetto calcolo e le spese complessivamente approvate, sarà assegnata alla società sportiva con le maggiori spese, sempre fino a concorrenza delle spese approvate.

Art.15

Preliminarmente alla concessione dei contributi l'Amministrazione Comunale emetterà un bando da pubblicizzare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali locali pubblici per un periodo non inferiore a. giorni 15, che riassume, in osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, i seguenti elementi :

- a) risorse disponibili;
- b) requisiti che devono possedere i richiedenti e termini temporali di riferimento dei requisiti ;
- c) criteri di assegnazione;
- d) richiamo all'obbligo di rendicontazione ;
- e) modalità e termine di scadenza di presentazione delle domande, in nessun caso potranno essere presi in considerazione documenti o domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato.
- f) tempi del procedimento;
- g) responsabile del procedimento.

Art.16

La domanda di contributo deve contenere:

- la denominazione della Società ed il nominativo del Presidente o del Rappresentante legale, che deve sottoscrivere la stessa;
- attestato rilasciato dai CONI o da Ente di promozione sportiva da esso riconosciuto da cui risulti che la Società è ad esso affiliata;
- c/c postale o bancario intestato impersonalmente al sodalizio e n° di codice fiscale dello stesso.

Alla domanda devono essere allegati:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e programma dell'attività da svolgere;
- bilancio preventivo annuale delle entrate e delle spese e bilancio consuntivo dell'anno precedente, con le fatture che giustificano le spese sostenute, firmato dal Presidente, dal Responsabile legale o dal tesoriere;
- elenco nominativo dei tesserati, completo dei dati anagrafici e vistato, per conferma, dall'Ente cui la Società è affiliata.

Art. 17

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare l'esattezza e la regolarità della documentazione prodotta e delle dichiarazioni effettuate.

Art.18
Pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti approvati con deliberazione consiliare n.16 del 08/07/2009 e successive modifiche ed integrazioni, e C.C. n 47 del 26 settembre 1997 nonché tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili.